

Signor
Paolo Pamini
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 13 aprile 2021
Riduzione di premio cassa malati a dimoranti

Signor deputato,

all'interpellanza, a cui è stato convenuto di dare risposta scritta, rispondiamo come segue.

- 1. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'art. 32 LStrI sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio per la riduzione del premio di assicurazione malattia ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LCAMal (in seguito "sussidio RIPAM")? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**
- 2. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone dimoranti ai sensi dell'art. 33 LStrI sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio RIPAM? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**
- 3. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone dimoranti ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio RIPAM? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**
- 4. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone dimoranti ai sensi dell'Accordo AELS sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio RIPAM? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**

Ai sensi dell'art. 3 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal), ogni persona domiciliata in Svizzera deve obbligatoriamente assicurarsi contro le malattie presso una cassa malati riconosciuta ai sensi della LAMal stessa. Per quanto riguarda gli stranieri, l'art. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) elenca nel dettaglio le persone che sono tenute ad assicurarsi conformemente all'art. 3 LAMal, e meglio:

- gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), valevole almeno tre mesi;
- gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente all'articolo 18 della legge sull'asilo (LAsi); le persone cui è stata concessa la protezione

- provvisoria secondo l'articolo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 83 LStrI;
- le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
 - le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo AELS,
 - le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo AELS, valevole almeno tre mesi;
 - le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai tre mesi e che conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa equivalente.

Come sappiamo, il premio di cassa malati è indipendente dalla situazione economica del cittadino che deve obbligatoriamente pagarlo. Per questo motivo, la legge federale (art. 65 LAMal) dispone che i Cantoni debbano accordare un aiuto a quanti sono di condizione economica modesta, lasciando poi agli stessi Cantoni il compito di definirne le condizioni per il diritto: condizioni che il nostro Cantone ha regolamentato nella legge di applicazione della LAMal (LCAMal). Siccome l'obbligo assicurativo LAMal è indipendente dalla nazionalità, di modo che anche lo straniero titolare di un permesso B (o altro) è tenuto ad affiliarsi presso un assicuratore malattia e pagare il relativo premio, anche il correlato diritto alla sua riduzione non può dipendere dalla nazionalità dell'avente diritto che ne fa richiesta.

Il diritto alla Ripam per le persone titolari di un permesso di dimora discende da precise regole federali, che il Cantone non può sovvertire e che non può esimersi dall'applicare.

Ripam 2020; ripartizione per nazionalità e tipo di permesso per stranieri

	Personne	% sul totale
Svizzeri	67'120	63.6%
Stranieri con permesso C (di domicilio)	28'043	26.6%
Stranieri con permesso G (frontalieri)	3	0.0%
Stranieri con "altro permesso" (B, L e Ci)	10'397	9.8%
Totale ¹	105'563	100.0%

Fonte: banca dati GIPS

Il dato relativo ai soli permessi B (permesso di dimora) non è rilevabile dalla banca-dati Ripam (questo tipo di permesso viene, infatti, censito alla voce "altri permessi" unitamente ai permessi L di dimora temporanea ed ai permessi Ci per familiari di funzionari internazionali).

Per l'anno 2020, sul totale dei 105'563 beneficiari di Ripam, 67'120 erano svizzeri, 28'043 stranieri con permesso C (di domicilio), 3 frontalieri (permesso G) e 10'397 con un altro permesso (B, L o Ci). Secondo approfondimenti effettuati in passato² possiamo

¹ Le cifre indicate possono differire leggermente dai dati definitivi pubblicati a livello federale (UFSP).

² Nell'ambito di alcuni approfondimenti effettuati nel 2014 risultava che dalla banca-dati dell'Autorità cantonale di migrazione (cioè la Sezione della popolazione) i permessi B beneficiari di Ripam costituivano il 98% del totale della categoria 4 della tabella.

RG n. 2478 del 12 maggio 2021

comunque affermare che la quasi totalità (98%) di quest'ultimi sono comunque titolari di un permesso B.

In termini percentuali oltre il 90% dei beneficiari di Ripam è svizzero oppure ha un permesso C, mentre meno del 10% ha un altro genere di permesso (B, L o Ci).

5. Qualora alcune delle suddette categorie di soggiornanti o dimoranti sul suolo ticinese possano fare richiesta del suddetto sussidio RIPAM, quali condizioni di diritto del Cantone dovrebbero essere invocate o modificate affinché, in base al testo di legge dell'art. 106 OAMal, tali categorie di persone non possano accedere al sussidio RIPAM?
6. Segnatamente, ritiene il Consiglio di Stato che sarebbe legalmente possibile precludere l'accesso al sussidio RIPAM a dimoranti presenti da pochi anni sul territorio cantonale?

Come detto, per quanto riguarda la possibilità di beneficiare della riduzione dei premi (RIPAM), stando agli artt. 65 cpv. 1 LAMal, 1 cpv. 2 e 106 OAMal, occorre ritenere che le condizioni legate al soggiorno in Svizzera (tipo di permesso, durata del soggiorno, ecc.) sono oggi di sola competenza federale³.

Di conseguenza, la seconda frase dell'art. 106 OAMal, "purché soddisfino le condizioni di diritto del Cantone", va intesa nel senso che ogni cantone è autonomo unicamente nel definire quali sono le persone che vivono in condizioni economiche modeste e, quindi, possono beneficiare della RIPAM.

In conclusione, non è possibile negare il diritto alla Ripam per il solo fatto di essere titolare di un permesso di dimora.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)

³ Si tratta per l'appunto di modifiche resesi necessarie a seguito della DTF 122 I 343 del 12 novembre 1996, dove i Giudici federali avevano ritenuto non difforme dal diritto federale delle norme cantonali che escludevano alcuni degli assicurati obbligatori dalla cerchia dei possibili beneficiari per l'insufficiente intensità del loro legame con il territorio svizzero (cfr. commenti ad art. 65 LAMal, di cui al FF 1999 I 687 e al FF 2004 3869 3883). A seguito di questa sentenza, il diritto federale è stato corretto per impedire ai Cantoni di fare disparità di trattamento tra persone soggette all'obbligo assicurativo della LAMal.